



COMMISSIONE EUROPEA

DIREZIONE GENERALE

AMBIENTE

Direzione A - Affari giuridici e protezione civile

ENV.A.1 – Applicazione, coordinamento per le infrazioni e questioni giuridiche

Il Capo Unità

Bruxelles, 31 OCT 2012
ENV.A.1/GM/pa/CHAP(2012)03033

Beniamino Sandrini
Via del Fante 21
37066 – Caselle di Sommacampagna (VR)
ITALIA

e-mail: beniaminosandrini@virgilio.it

Oggetto: Suo e-mail del 5 maggio 2012, registrato da questi servizi con numero CHAP(2012)03033

Egregio Signore,

mi riferisco alla missiva in oggetto, relativa a potenziali violazioni del diritto ambientale UE in relazione alla discarica in località Siberie nel comune di Sommacampagna (già oggetto di una precedente pratica CHAP(2009)00104 ormai archiviata).

La informo che questi servizi hanno protocollato la missiva in oggetto con numero CHAP(2012)03033 (riferimento da menzionare in tutta la corrispondenza successiva). La tardiva registrazione della denuncia in oggetto è dovuta ad un disguido amministrativo di cui ci scusiamo.

L'attribuzione del numero di protocollo CHAP non significa che la Commissione avvierà necessariamente una procedura d'infrazione.

I servizi della Commissione provvederanno a esaminare la Sua denuncia secondo il pertinente diritto dell'Unione europea e La informeranno degli esiti dell'esame e dell'eventuale andamento della procedura d'infrazione. Nel frattempo può contattare DG Ambiente, al seguente indirizzo di posta elettronica: ENV-CHAP@ec.europa.eu.

È Sua facoltà scegliere che la denuncia sia trattata in modo riservato o non riservato. In quest'ultimo caso, i servizi della Commissione saranno autorizzati a indicare la Sua identità, nonché la comunicazione che ha inviato alla Commissione, nei contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale ha presentato denuncia. Ove non abbia già precisato o non precisi successivamente la Sua scelta, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato. La informo tuttavia che, per dar seguito alla denuncia, i servizi della Commissione potrebbero trovarsi nella necessità di rivelare la Sua identità. La nostra capacità di dare seguito alle questioni da Lei sollevate potrebbe risultare limitata se dovessimo assicurare la riservatezza della Sua identità.

È prassi consolidata della Commissione contattare le autorità degli Stati membri interessati per chiedere informazioni o cercare soluzioni. La Commissione ha recentemente concordato con vari Stati membri di collaborare per rendere più rapido ed efficace questo processo di scambio di informazioni e di soluzione dei problemi nell'ambito del progetto pilota "EU Pilot". Nel corso dell'istruzione della Sua pratica, la Commissione potrebbe decidere di registrare e trattare la pratica

nell'ambito di tale progetto pilota, che ha lo scopo di giungere ad una risposta sul merito il più rapidamente possibile.

Non Le sarà richiesto di partecipare a spesa alcuna, neanche in caso di avvio della procedura d'infrazione.

Per maggiori informazioni sulla procedura per inadempimento del diritto dell'Unione, La rinvio all'allegato.

Voglia gradire l'espressione dei miei distinti saluti.



Ion Codescu

Capo Unità

Allegato 1: La procedura per inadempimento del diritto dell'Unione Europea

Allegato 2: Dichiarazione specifica in materia di riservatezza

La procedura per inadempimento del diritto dell'Unione europea

1. Principi

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto dell'Unione (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati¹, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto dell'Unione: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. La Commissione interviene in seguito a denunce oppure in base a presunte infrazioni da essa individuate, prendendo le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. L'inadempimento può consistere in un'azione o in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto dell'Unione, qualunque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

2. Ricevibilità della denuncia

Chiunque può presentare alla Commissione una denuncia contro uno Stato membro per provvedimenti (legislativi, regolamentari o amministrativi) o prassi che ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto dell'Unione. Il denunciante non deve dimostrare di avere un interesse ad agire in tal senso, né provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Per essere ricevibile, la denuncia deve avere ad oggetto una violazione del diritto dell'Unione da parte di uno Stato membro. Non può pertanto riferirsi a una controversia privata.

È essenziale che la denuncia sia completa e precisa, in particolare per quanto riguarda i fatti contestati allo Stato membro, le iniziative intraprese a qualsiasi livello e, se possibile, le disposizioni di diritto dell'Unione che si considerano violate, nonché l'esistenza di un eventuale finanziamento dell'Unione europea.

3. Le fasi della procedura d'infrazione

L'iter della procedura d'infrazione può articolarsi nelle seguenti fasi.

¹ Articolo 226 del trattato CE, articolo 88 del trattato CECA e articolo 141 del trattato Euratom.

3.1 Ricerche

Per dare seguito alla denuncia può rivelarsi necessario raccogliere complementi d'informazione che aiutino a determinare gli elementi di fatto e di diritto del caso. È prassi consolidata della Commissione contattare le autorità degli Stati membri interessati per chiedere informazioni o cercare soluzioni. Soltanto in questo modo è possibile confermare tutti gli aspetti della situazione di fatto e di diritto e trarre le opportune conclusioni.

Nell'eventualità che debba rivolgersi alle autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia, la Commissione indicherà l'identità del denunciante solo previa esplicita autorizzazione dello stesso (vedi punto 5). Se necessario, saranno richieste al denunciante ulteriori informazioni.

La Commissione ha recentemente concordato con vari Stati membri² di collaborare per rendere più rapido ed efficace questo processo di scambio di informazioni e di soluzione dei problemi nell'ambito del progetto pilota "EU Pilot". La Commissione intende darLe una risposta completa quanto prima avvalendosi per l'appunto di questo processo. Qualora Lei optasse per il trattamento non riservato, l'autorità competente dello Stato membro interessato potrebbe inoltrarLe direttamente la risposta, con copia alla Commissione³. Faranno quindi seguito le nostre conclusioni al riguardo.

Esaminati i fatti e osservate le regole e priorità stabilite dalla Commissione per l'avvio e la prosecuzione delle procedure d'infrazione, i servizi della Commissione valuteranno se dare o meno seguito alla denuncia.

3.2 Avvio della procedura d'infrazione: contatti formali tra la Commissione e lo Stato membro interessato

Se constata che il diritto dell'Unione è stato violato e che sussistono i presupposti per iniziare una procedura d'infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro in questione una lettera di "costituzione in mora" in cui intima alle autorità del paese interessato di presentare osservazioni entro un termine stabilito. Lo Stato membro deve prendere posizione riguardo agli elementi di fatto e di diritto sui quali la Commissione fonda la propria decisione di avviare la procedura d'infrazione.

Sulla scorta della risposta o in assenza di risposta dello Stato membro, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un "parere motivato" in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto dell'Unione e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi). Obiettivo di questi contatti formali è stabilire se sussista effettivamente violazione del diritto dell'Unione e, nel qual caso, porvi rimedio in questa fase senza dover adire la Corte di giustizia.

² Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Finlandia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Svezia, Spagna e Regno Unito.

³ Qualora dovesse ricevere una risposta direttamente dalle autorità dello Stato membro interessato, essa potrebbe far riferimento ad un numero di registrazione "EU Pilot" diverso dal numero di protocollo sopra riportato.

In funzione della risposta la Commissione può decidere di non proseguire la procedura d'infrazione, ad esempio quando lo Stato membro s'impegna in modo credibile a modificare la normativa o la prassi amministrativa contestata. La maggior parte dei casi si risolve in questa fase.

3.3 Ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee

Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia. In media, trascorrono due anni prima che la Corte si pronunci sul ricorso della Commissione.

Le sentenze della Corte di giustizia sono diverse da quelle dei giudici nazionali. Al termine del procedimento, infatti, la Corte emette una sentenza che dichiara sussistente o non sussistente la violazione. La Corte di giustizia non può pronunciare l'annullamento di una norma nazionale non conforme al diritto dell'Unione, né costringere un'amministrazione nazionale a dar seguito alla richiesta di un privato e nemmeno condannare lo Stato membro a risarcire il privato leso da una violazione del diritto dell'Unione. Spetta allo Stato membro condannato dalla Corte di giustizia prendere i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza e comporre in particolare la controversia all'origine del procedimento. Se lo Stato membro non adempie a tale obbligo, la Commissione può adire nuovamente la Corte affinché infligga sanzioni pecuniarie allo Stato membro, fino a quando non avrà messo fine all'infrazione.

4. Mezzi di ricorso nazionali

L'obbligo di assicurare il rispetto del diritto dell'Unione in capo alle autorità degli Stati membri spetta in primo luogo ai giudici e alle autorità amministrative nazionali. Se si ritiene che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa siano contrari al diritto dell'Unione, è opportuno adire i giudici o le autorità amministrative nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) ovvero esperire le procedure di arbitrato o di conciliazione. Dati i vantaggi che ne possono conseguire, la Commissione stessa consiglia di avvalersi di questi mezzi nazionali.

I mezzi di ricorso nazionali permettono infatti di far valere i propri diritti in modo più diretto e di persona, senza dover dipendere dall'esito favorevole di una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione, che potrebbe prendere un certo tempo. Infatti, soltanto i giudici nazionali possono emettere ordinanze nei confronti delle amministrazioni e annullare una decisione nazionale, e solo loro possono eventualmente condannare lo Stato membro a risarcire il danno causato a privati dalla violazione ad esso imputabile del diritto dell'Unione.

5. Garanzie amministrative

Il denunciante gode delle seguenti garanzie amministrative:

- a) alla denuncia protocollata presso il Segretariato generale della Commissione viene attribuito un numero ufficiale (indicato nella presente lettera) da menzionare in tutta la corrispondenza successiva. L'attribuzione del numero di protocollo non implica necessariamente l'avvio di una procedura d'infrazione contro lo Stato membro in causa;

- b) qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di non rivelare la propria identità. Fino a quando questi non avrà comunicato la sua scelta, i servizi della Commissione presupporranno che abbia optato per il trattamento riservato;
- c) nei limiti del possibile, la Commissione decide nel merito (se avviare una procedura d'infrazione oppure archiviare la denuncia) entro dodici mesi dalla data del protocollo presso il Segretariato generale;
- d) qualora intenda proporre alla Commissione l'archiviazione della denuncia, il servizio competente ne informerà prima il denunciante; analogamente lo terrà informato dell'andamento dell'eventuale procedura d'infrazione.

La Commissione rinvia ai seguenti documenti, che ne illustrano l'approccio generale di gestione della corrispondenza:

- codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti con il pubblico, consultabile sul sito Internet EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L. 267 del 20.10.2000, pag. 63);
- comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto dell'Unione, consultabile sul sito Internet EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti del documento (COM def. - anno 2002 - numero 0141);
- regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell'Unione europea, nonché la libera circolazione di tali dati (articolo 5), consultabile sul sito Internet EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) introducendo i riferimenti della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (GU L. 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Dichiarazione specifica in materia di riservatezza

Gestione delle denunce - Complaints Handling - Accueil des Plaignants (CHAP)

1. La banca dati CHAP

La banca dati CHAP è stata istituita allo scopo di gestire le richieste d'informazione e le denunce pervenute alla Commissione con riguardo alle infrazioni della normativa dell'Unione da parte degli Stati membri.

2. Controllore

Il controllore del trattamento dei dati è il Sig. Arthur Pooley, capo dell'unità SG-R-2 (corrispondenza e gestione dei documenti) presso il Segretariato generale della Commissione (SG).

3. Obiettivo

L'obiettivo della raccolta d'informazioni nella banca dati CHAP è di permettere alla Commissione di essere informata delle infrazioni della normativa dell'Unione e quindi di svolgere la sua funzione prevista all'articolo 17 del TUE, per garantire che gli Stati membri applichino le disposizioni del trattato e le misure adottate in virtù di esso.

4. Informazioni raccolte

I dati raccolti comprendono il nome e l'indirizzo della persona o dell'entità giuridica, i numeri di telefono e di fax nonché l'indirizzo e-mail, il settore di attività, la lingua preferita ed (eventualmente) il nome del rappresentante. Il testo integrale della richiesta d'informazioni o della denuncia può tuttavia contenere altri dati di varia natura forniti dal corrispondente.

5. Informazioni obbligatorie

Nella banca dati CHAP devono essere introdotte determinate informazioni che consentono alla Commissione di esaminare la richiesta d'informazioni o la denuncia (nome e indirizzo, oggetto della corrispondenza, Stato membro in causa, fatti che dimostrano l'infrazione della normativa dell'Unione da parte dello Stato membro). Se tali informazioni non vengono fornite, la corrispondenza viene considerata anonima e irricevibile, oppure la Commissione non può comunicare con il corrispondente o non può verificare, nel caso di una denuncia, se questa è giustificata.

6. Protezione e salvaguardia

I dati personali raccolti e tutte le informazioni relative alle suddette attività vengono memorizzati nei server della Commissione del Centro dati di Lussemburgo, il cui funzionamento è disciplinato dalle decisioni e disposizioni della Commissione in materia di sicurezza stabilite dalla Direzione della sicurezza per questo tipo di server e di servizio.

7. Chi ha accesso ai dati

I dati raccolti nella banca dati CHAP non sono accessibili ad alcuna persona al di fuori della Commissione. All'interno della Commissione, l'accesso ai dati personali è consentito soltanto mediante un USER ID + una password a specifici utilizzatori della banca dati CHAP. Possono accedere alla banca dati CHAP quelle persone all'interno del SG e degli altri servizi della Commissione che si occupano della corrispondenza o delle infrazioni.

8. Durata di conservazione dei dati

Quando una persona trasmette una denuncia o una richiesta d'informazioni alla Commissione, i dati personali che fornisce vengono custoditi nella banca dati CHAP per un periodo di tre anni. Trascorso tale periodo, i dati che consentono di identificare la persona vengono cancellati. Le informazioni fornite da un'entità giuridica che trasmette una denuncia alla Commissione non vengono cancellate.

9. Accesso, controllo, correzione o soppressione dei dati

Non è consentito l'accesso diretto ai dati memorizzati. Chiunque desideri verificare i dati personali memorizzati al suo riguardo dal controllore del trattamento dei dati oppure desideri controllare, correggere o cancellare tali dati personali deve inviare un'e-mail a sg-plaintes@ec.europa.eu, indicando tutti i particolari relativi alla richiesta.

10. Contatti

Per domande o richieste, si prega di contattare il gruppo di supporto della banca dati CHAP, che lavora sotto la responsabilità del controllore, per e-mail a sg-plaintes@ec.europa.eu oppure per posta al Segretariato generale (SG-R-2), Commissione europea, B 1049 Bruxelles.

11. Ricorso

I ricorsi relativi al trattamento delle informazioni nella banca dati CHAP possono essere indirizzati al Garante europeo della protezione dei dati, Rue Wiertz 60 (MO 63), 1047 Bruxelles, Belgio.